



TRIBUNALE DI MATERA

n. 365/2018 V.G.

Il Giudice delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;

esaminata la proposta di piano del consumatore avanzata dai coniugi TRUPO GIUSEPPE e FINAMORE MARIA GIUSEPPA e le relative integrazioni;

esaminate, altresì, la relazione particolareggiata e le relazioni integrative dell'avv. Giuseppe Cristalli, quale professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012;

rilevato che i ricorrenti deducono di trovarsi in stato di sovraindebitamento, in quanto titolari di un'esposizione debitoria di complessivi € 167.650,55 di cui € 35.650,50 (oltre interessi) nei confronti della BPER S.p.A. a seguito di risoluzione del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 11/10/1999 per l'acquisto della prima casa di abitazione, € 72.559,67 oltre interessi nei confronti di Fino 2 Securitisation S.r.l. ed € 25.362,89 oltre interessi nei confronti di DoBank (ora DoValue S.p.a.) in forza di titoli esecutivi giudiziari;

rilevato che il piano proposto dai ricorrenti, come integrato in data 11/11/2021, prevede:

- a) il pagamento per intero dell'unico creditore privilegiato, rappresentato da Banca Popolare del Materano (oggi BPER), il cui credito è stato ceduto alla UNIPOLREC, con richiesta di moratoria di un anno, a partire dall'approvazione del piano, ex art. 8 quarto comma L. 3/2012;
- b) il pagamento dei creditori chirografari DoBank, ora DoValue, e Fino 2 Securitisation S.r.l. nella misura del 25%;
- c) il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, quali il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e il compenso per le prestazioni professionali per l'avvocato che assiste i ricorrenti, compenso già pattuito in complessivi € 1.000,00 oltre iva e cap;

rilevato che, in virtù di quanto sopra, i sig.ri Trupo e Finamore intendono versare a:

- 1) Banca Popolare del Materano (poi BPER), ora UNIPOLREC S.p.a., in virtù dell'avvenuta cessione del credito, la complessiva somma di € 40.000,00 con moratoria di almeno un anno;
- 2) Fino 2 Securitisation S.r.l. la complessiva somma di € 18.200,00, somma questa pari al 25% dell'importo vantato di € 75.559,67;



3) DoValue S.p.a. la complessiva somma di € 6.350,00, somma questa pari al 25% dell'importo vantato di € 25.362,89.

rilevato che i debitori intendono adempiere, ed in proporzione ai relativi debiti, con le seguenti modalità:

1) per i primi 12 mesi dall'omologa del Piano i debitori verseranno la somma di € 450,00 da ripartirsi fra i creditori chirografari:

A) Fino 2 Securitisation S.r.l. € 225,00 x 12 = 2.700,00

Residua la somma di € 15.500,00

B) DoValue S.p.a. € 225,00 x 12 = 2.700,00

Residua la somma di € 3.650,00

Situazione debitoria residua:

Banca Pop. del Mat. (poi BPER) (ora UNIPOLREC) € 40.000,00

Fino 2 Securitisation S.r.l. € 15.500,00

DoValue S.p.a € 3.650,00

TOTALE € 59.150,00

2) dopo un anno dalla avvenuta omologazione del piano, ovvero, dal 13° mese e sino al 36° mese (tre anni), i debitori verseranno la somma mensile di € 700,00 da ripartirsi nel seguente modo:

A) Banca Pop. Mat., ora Unipolrec € 350,00 x 24 = € 8.400,00

Residua la somma di € 31.600,00

B) Fino 2 Securitisation S.r.l. € 200,00 x 24 = € 4.800,00

Residua la somma di € 10.700,00

C) DoValue S.p.a. € 150,00 x 24 = € 3.600,00

Ultima rata € 200,00 (Estinzione Debito)

Situazione debitoria residua:

Banca Pop. del Mat. (poi BPER) (ora UNIPOLREC) € 31.600,00

A) Banca Pop. Mat., ora Unipolrec € 450,00 x 36 = € 16.200,00

Residua la somma di € 15.400,00

B) Fino 2 Securitisation S.r.l. € 250,00 x 36 = 9.000,00

Residua la somma di € 1.700,00

Situazione debitoria residua:

Banca Pop. del Mat. (poi BPER) (ora UNIPOLREC) € 15.400,00

Fino 2 Securitisation S.r.l. € 1.700,00

TOTALE €. 17.700,00



4) dal 73° mese e sino 79° mese, i debitori verseranno sempre la somma mensile di € 700,00, da ripartirsi nel seguente modo:

A) Banca Pop. Mat., ora Unipolrec € 450,00 x 6 = € 2.700,00

Residua la somma di € 12.700,00

B) Fino 2 Securitisation S.r.l. € 250,00 x 6 = € 1.500,00

Residua la somma di € 200,00

Situazione debitoria residua:

Banca Pop. del Mat. (poi BPER) (ora UNIPOLREC) € 12.700,00

Fino 2 Securitisation S.r.l. € 200,00

TOTALE € 12.900,00

5) al mese 80°, i debitori verseranno sempre la somma mensile di €. 700,00, da ripartirsi nel seguente modo:

A) Banca Pop. Mat., ora Unipolrec € 500,00 x 1 = € 500,00

Residua la somma di € 12.200,00

B) Fino 2 Securitisation S.r.l. € 200,00 x 1 = € 200,00

Residua la somma di € 0

Situazione debitoria residua:

Banca Pop. del Mat. (poi BPER) (ora UNIPOLREC) € 12.200,00

TOTALE € 12.900,00

6) dall'81° mese sino al 98° mese, i debitori verseranno sempre la somma mensile di € 700,00, integralmente alla Banca Pop. del Mat. (poi BPER) (ora UNIPOLREC) nel seguente modo:

A) Banca Pop. Mat., ora Unipolrec € 700,00 x 17 = € 11.900,00

Residua la somma di € 300,00

Situazione debitoria residua:

Banca Pop. del Mat. (poi BPER) (ora UNIPOLREC) € 300,00

TOTALE € 300,00

In ultimo, e dopo aver versato la 98° rata da € 700,00, i debitori estingueranno la loro debitoria con la Banca Pop. del Mat. (poi BPER) (ora UNIPOLREC) mediante il versamento di un'unica rata (99°) da € 300,00. Concludendo, dopo 98/ 99 rate (8 anni e 2 mesi), la debitoria sarà del tutto estinta;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui alla L. n. 3 del 2012, essendo rispettato il presupposto soggettivo di accesso alla procedura di cui all'art. 12-bis della citata Legge, in quanto i ricorrenti hanno assunto le obbligazioni dalle quali dipende il loro stato di

sovraindebitamento nella veste di "consumatori", al di fuori dunque dall'esercizio di attività di impresa;

ritenuto che gli istanti versano nella situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 comma 2 della legge 3/2012 consistente nel "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, determinante la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente";

considerato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7,8 e 9 l. 3/2012;

rilevato che, allo stato, non risultano atti in frode ai creditori, in quanto la condizione di sovraindebitamento risulta causata dalla imprevista inoccupazione lavorativa del Trupo conseguente alle dimissioni dalla carica di Segretario Generale della CISL provinciale di Matera e alla mancata elezione a Consigliere della Regione Basilicata, al quale si era candidato, inoccupazione successiva alla stipula del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di abitazione;

ritenuto che, per quanto appena evidenziato e avuto riguardo alle cause del sovraindebitamento, sussiste anche la meritevolezza dei debitori, derivando l'indebitamento dal ricorso al credito reso necessario non da esigenze "voluttuarie", ma dall'acquisto della prima casa di abitazione e proporzionale alle risorse economiche dei ricorrenti, entrambi al momento dell'assunzione dell'obbligazione, titolari di reddito;

rilevato che il professionista ha provveduto a comunicare il piano e la proposta ai creditori, nonché il decreto di fissazione di udienza e che il creditore ipotecario non ha proposto osservazioni o contestazioni di sorta;

ritenuto che, a prescindere dall'effettivo maggior ammontare del credito, il piano così come formulato è suscettibile di omologa, in quanto - come affermato dall'OCC e per le ragioni evidenziate connesse al prezzo posto a base d'asta dal Tribunale di Matera per la vendita del bene immobile in proprietà piena dei ricorrenti - l'alternativa liquidatoria non garantirebbe ai creditori il soddisfacimento del loro credito in misura maggiore rispetto a quella derivante dall'esecuzione del piano;

rilevato che i creditori non hanno sollevato alcuna osservazione e/o contestazione in merito alla durata del piano;

osservato che "è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli



interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura" (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, n.27544);

ritenuto che lo stralcio dal piano della posizione debitoria dei ricorrenti nei confronti di dell' Agenzia delle Entrate Riscossione per le motivazioni dedotte nelle note integrative di parte ricorrente depositate in data 13/10/2020, avuto riguardo anche all'importo della debitoria stessa, non appare ostativa alla omologabilità del piano così come formulato; rilevato peraltro che, secondo la valutazione di fattibilità operata dall'OCC, il piano risulta sostenibile alla luce delle entrate percepite dai ricorrenti e delle somme che essi sono in grado di mettere a disposizione, anche tenendo conto delle esigenze del nucleo familiare;

ritenuto che alla luce delle motivazioni sin qui esposte si impone la omologa del piano presentato dai ricorrenti;

p.q.m.

visto l'art. 12 bis l. 3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Trupo Giuseppe, nato a Pisticci il 12/9/1952, e Finamore Maria Giuseppa, nata a Matera il 22/2/1959, come esposto nella proposta del 11/11/2021 e nella relazione del professionista designato come O.C.C. datata 19/11/2021, depositata il 2/1/2022;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 l. 3/2012 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Matera, a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;

dispone che l'OCC vigili sull'esatta esecuzione del piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Matera, 08/06/2022

Il Giudice

Got dr.ssa Anna Zaccaria

